

STATUTO

Articolo 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione Civile "FATTO A MANO CREMONA". L'Associazione è apolitica, libera, senza scopo di lucro, con durata a tempo indeterminato. L'Associazione ha sede legale in Cremona, via Vecchia, 2.

Articolo 2 FINALITA'E OBIETTIVI.

Finalità e obiettivi generali dell'Associazione sono:

creare un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico e unitario

promuovere e valorizzare la cultura dell'artigianato artistico;

promuovere studi e ricerche nell'ambito delle attività di produzione dell'artigianato artistico;

rafforzare i contatti interpersonali di soci e non soci, mettendo in relazione le persone interessate al settore;

promuovere e partecipare, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubbliche e private, alla

organizzazione di : corsi quali la formazione professionale di base e specialistica, programmi formativi di alti

studi quali la formazione universitaria, post universitaria e la ricerca, progettando coordinando e attuando lo

svolgimento dei programmi didattici anche avvalendosi della collaborazione in convenzione con enti di

formazione accreditati.

raccogliere informazioni tramite censimento e ricerca sulle attività legate al settore (artisti, gallerie, musei, scuole, ecc.);

promuovere anche commercialmente i soci e le loro produzioni.

organizzare e partecipare a mostre, fiere ed eventi culturali, symposium, conferenze, convegni, tavole rotonde in sedi istituzionali e private, in Italia e all'estero;

promuovere: contatti e collaborazioni con le istituzioni pubbliche e private, scambi culturali e i gemellaggi con associazioni di natura simile;

creare, produrre e pubblicare mezzi di comunicazione anche multimediali (newsletter, quartini, cataloghi, ecc.), culturali, informative e promozionali sull'artigianato artistico e comunque tese a perseguire le finalità dell'Associazione;

creare un sito web e archivi digitali in Internet;

sviluppare e coordinare iniziative di promozione dei manufatti dell'artigianato artistico;

fornire sedi di laboratori aperti liberamente ai soci.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 3 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati, persone fisiche o giuridiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti delle quote associative;

- ogni altro versamento a qualsiasi titolo effettuato dagli associati o da altre persone fisiche e giuridiche;

- redditi derivanti dal suo patrimonio;

- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento iniziale minimo ed il versamento della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto, non ripetibili né rivalutabili; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Articolo 4 SOCI

I soci, sia persone fisiche maggiorenni, sia giuridiche, sia enti, aderenti alla Associazione si distinguono in:

- fondatori;

- ordinari;

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci hanno tutti uguali diritti e doveri a qualsiasi categoria essi appartengano. Ogni socio ha diritto di voto

nell'assemblea per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Sono soci fondatori le persone fisiche, giuridiche e/o enti che hanno partecipato all'originario atto costitutivo dell'Associazione. Sono soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche e/o enti che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa richiesta scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di diniego della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia immediata. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire l'arbitro di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro stesso.

La qualità di socio si perde altresì, su delibera del Consiglio Direttivo, per il mancato pagamento della quota associativa annuale, da effettuarsi entro il mese di gennaio di ogni anno. Ogni associato riceve dall'Associazione, almeno una volta l'anno, una comunicazione sulle attività svolte dalla Associazione. Ogni associato ha diritto di partecipare a tutte le attività della Associazione, di controllare il bilancio e di richiedere copia del resoconto dell'assemblea annuale.

Articolo 5 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci (A.S.) ;
- il Consiglio Direttivo(C.D) ;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Comitato scientifico di ricerca e studi, se nominato;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

Articolo 6 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è composta da tutti i soci fondatori e da tutti coloro che in seguito abbiano acquisito lo status di socio ordinario su delibera del C.D. e in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Ha inoltre questi compiti:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere ed eventualmente del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sulla quota di ingresso alla Associazione e sulla quota associativa annuale;
- approva, su proposta del Consiglio Direttivo, i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria delibera su:

- modifiche ed integrazioni al presente statuto;
- scioglimento e liquidazione dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, anche fuori dalla sede sociale, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aderenti o da

almeno un terzo dei Consiglieri in carica oppure dal Collegio dei Revisori, se nominato. La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta mediante comunicazione inviata al domicilio dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione, con qualsiasi mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo della adunanza e quella della data e dell'ora della prima e seconda convocazione. La seconda convocazione dovrà essere fissata almeno un'ora dopo la prima convocazione. L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza. L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera qualunque sia l'oggetto da trattare con il voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto. Ogni socio ha diritto ad un voto. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.

I soci, che per qualsiasi motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta. Ogni socio può ricevere un massimo di 2 (due) deleghe. L'Assemblea è presieduta da persona designata dall'Assemblea.

Articolo 7 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere eletti fra i soci dall'Assemblea, che ne determina il numero. I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce almeno una volta l'anno, ovvero tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, telefax, posta elettronica (e-mail) o altro mezzo equipollente che dia prova dell'avvenuto ricevimento, in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare su appositi registri dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione e, specificatamente, il Consiglio deve:

- organizzare le iniziative dell'associazione in genere;
- determinare la quota associativa minima e le altre quote associative, secondo quanto previsto dal regolamento, e da proporre per l'approvazione all'assemblea dei soci;
- decidere in merito alle domande di nuovi soci,
- esaminare le proposte di nuove iniziative da parte degli associati;
- predisporre il regolamento interno e le eventuali modifiche al medesimo da proporre all'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione;
- predisporre i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere l'esclusione di soci non più meritevoli.

Articolo 8 PRESIDENTE

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in

giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Al Presidente dell'Associazione compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta.

Il Presidente:

- convoca l'assemblea e il Consiglio Direttivo,
- cura l'esecuzione delle relative deliberazioni,
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione,
- verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 9 VICEPRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o comunque impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento o assenza del Presidente.

Articolo 10 SEGRETARIO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 11 TESORIERE

Il Tesoriere - ovvero il Segretario qualora l'assemblea non abbia provveduto a nominare il Tesoriere - cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Possono cumularsi nella medesima persona fisica esclusivamente le cariche di Segretario e Tesoriere.

Articolo 12 COMITATO SCIENTIFICO di ricerca e studi

Il comitato scientifico di ricerca e studi è composto da almeno tre membri nominati dal C.D., dura in carica un biennio e i componenti sono rieleggibili. Il Comitato, sotto guida del Presidente dell'Associazione, discute e porta all'attenzione del C.D. gli argomenti e i temi di ricerca e formativi che, in conformità con i fini dell'Associazione, possono assicurare all'Associazione:

lo sviluppo di relazioni di cooperazione con altre qualificate istituzioni culturali europee ed extracomunitarie; iniziative congiunte con altre associazioni e fondazioni che condividono principi e scopi.

su richiesta del C.D. e su successiva ratifica dello stesso, il comitato può predisporre anche programmi di incontri, iniziative culturali, corsi di formazione, e tutte le azioni previste in ottemperanza agli scopi sociali di cui all'art. 2.

Articolo 13 - COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), sempre rieleggibili. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

Articolo 14 LIBRI E REGISTRI

L'Associazione deve istituire e tenere libri e registri:

- libro dei soci;
- libro verbale dell'Assemblea dei soci;
- registro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- registro cronologico per il controllo della corrispondenza;
- giornali di cassa;
- libro inventario del patrimonio;

I verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci devono essere raccolti in un registro le cui pagine devono essere numerate e firmate dal Presidente prima del suo uso. Segretario e Tesoriere sono i responsabili della tenuta di verbali, libri e registri.

Articolo 15 BILANCIO

Gli esercizi dell'Associazione coincidono con l'anno solare e chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di febbraio di ciascuno anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 16 SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17 CONTROVERSIE

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro vi provvederà il Presidente del Tribunale di Cremona.

Articolo 18 REGOLAMENTO

Per disciplinare ciò che non sia previsto del presente statuto, l'Associazione potrà dotarsi di regolamento interno che verrà approvato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'assemblea dei soci. Ove non disciplinato specificatamente, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile ed alle Leggi in materia.